



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.134

OGGETTO:

Erogazione contributo straordinario all'Associazione Protezione Civile G.R.E.S. ODV - c. f. 90006610019 finalizzato all'acquisto di un nuovo automezzo per scopi di Statuto ed attività di Protezione Civile.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventisette** del mese di **ottobre** alle ore **diciannove** e minuti **quindici**, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. BALDI Ugo	Sindaco	Sì
2. GHIO Roberto	Assessore	Sì
3. ROMANO Paolo	Assessore	Sì
4. FOGLIATO Rosella	Assessore	Sì
5. MAGGIO Francesco	Assessore	Sì
6. POLLONE Lidia	Assessore	Sì
Totale Presenti:		6
Totale Assenti:		0

Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laurala Giunta comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Ugo Baldi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Erogazione contributo straordinario all'Associazione Protezione Civile G.R.E.S. ODV - c. f. 90006610019 finalizzato all'acquisto di un nuovo automezzo per scopi di Statuto ed attività di Protezione Civile.**

PREMESSO CHE questa Amministrazione ha previsto l'erogazione di contributi, sulla base dei criteri stabiliti dallo specifico Regolamento comunale, ad Associazioni Culturali e Sportive presenti sul territorio, che operano con la partecipazione di volontari e che sostengono notevoli spese, anche per l'acquisto delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle specifiche attività cui sono preposte, ovvero in occasione di eventi e/o ricorrenze degne di considerazione;

PRESO ATTO CHE l'Associazione Protezione Civile G.R.E.S. ODV ha presentato, con nota del 22/09/2021 al protocollo comunale n. 10213/2021, una richiesta di contributo straordinario finalizzata all'acquisto di un nuovo automezzo da utilizzare per scopi di Statuto e in attività di protezione civile;

TENUTO CONTO CHE come da preventivo allegato l'erogazione economica richiesta è quantificata in euro 10.000,00 (diecimila), pari al 50% della spesa necessaria per l'acquisto di un automezzo:

FIAT DOBLO' EURO 6D FINAL COMBI CH1 LOUNGE 1.6 Multijet 90 cv E6D-final;

RICONOSCIUTO CHE la citata associazione opera costantemente a supporto delle attività di protezione civile della struttura comunale, garantendo presenza e operatività dei propri volontari per ogni esigenza di servizio in condizioni di emergenza, segnalate dalle Autorità competenti;

ACCERTATO CHE la suddetta associazione risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinataria di contributo economico ai sensi e per gli effetti della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2003 successivamente modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005 e n. 56 del 12 dicembre 2005;

VISTO altresì l'art. 20 del regolamento contributi il quale stabilisce che "l'assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. L'assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

straordinario superiore ad €. 1500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute;

ACCERTATO CHE l'associazione risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinataria di contributo economico, ai sensi del Regolamento (RO/008 ed.2 rev.2);

RISCONTRATO CHE secondo il parere n. 9 del 2006 espresso dalla corte dei Conti – Lombardia nell'adunanza del 20.7.2006 concernente l'ammissibilità dell'erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che:

“In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all'ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art.118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All'interno dell'orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a “fondo perso”, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fine dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l'amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico. Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l'amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa. Pertanto, l'attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune. In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione". Inoltre secondo il parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo - la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell'applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti.

VISTA la. L. 241/90 - Art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici):

1. "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità' cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1."

VISTO il parere della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 21/11/2013 – avente ad oggetto: "Trattamento agli effetti dell'IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche – Criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi".

RICHIAMATA la deliberazione della GC n. 148 avente ad oggetto "Convenzione con l'Associazione Protezione Civile Gruppo Radio Emergenza Santena (GRES) – approvazione schema di convenzione";

DATO ATTO CHE nell'allegata e sottoscritta Convenzione (all'articolo 10 – Compiti e Contributi) è stabilito che per eventi straordinari e non compresi nella convenzione, può essere



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

ricosciuto all'Associazione un contributo straordinario, da quantificare di volta in volta in funzione dell'attività svolta dall'Associazione e delle disponibilità di bilancio del Comune;

ACCERTATA la disponibilità nel bilancio per l'anno corrente, dell'importo richiesto quale contributo straordinario di cofinanziamento del nuovo automezzo, imputando la spesa al capitolo 1325/100 denominato "spese di protezione civile e pronto intervento – trasferimenti" del corrente esercizio finanziario;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 avente ad oggetto: "Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ACQUISTI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese la Giunta Comunale;

DELIBERA

1. DI EROGARE, sulla base delle motivazioni in premessa, un contributo straordinario a favore della Associazione Protezione Civile G.R.E.S. ODV - C.F. 90006610019 di importo pari ad €. 10.000,00 (diecimila), assegnando la relativa spesa al Codice di Bilancio 11.01.1 cap. 1325/100 "Spese di protezione civile e pronto intervento – trasferimenti" - U. 1.04.03.99.999 del PEG del Bilancio finanziario 2021/2023, gestione competenza ed esigibilità 2021;

2. DI DARE ATTO CHE la l'Associazione Protezione Civile G.R.E.S. ODV di Santena dovrà rendicontare le spese sostenute ai sensi dell'art. 9 del regolamento (RO/008 ed.2 rev.2) e, come stabilito dalla Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa; il beneficiario dovrà altresì rendicontare il contributo ricevuto, secondo quanto stabilito dall'art. 20 del regolamento vigente in materia;

3. DI DISPORRE CHE la liquidazione del contributo avvenga in un'unica soluzione;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

4. **DI DARE ATTO CHE** trattandosi di contributi erogati a sostegno di attività istituzionali di Enti non commerciali, non verrà applicata la ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973;

5. **DI DARE ATTO CHE** i provvedimenti conseguenti l'adozione della presente deliberazione, verranno assunti con determinazione del Responsabile del Servizio interessato;

6. **DI INDIVIDUARE** quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, il Dirigente dell'Area Amministrativa e Tecnica avv. Guglielmo LO PRESTI;

7. **DI DARE ATTO CHE** avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato;

8. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs 267/2000.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 per consentire l'adozione immediata degli adempimenti conseguenti.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: BALDI Ugo

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
F.to: FASANO dott.ssa Laura

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.